

Serie Ordinaria n. 51 - Venerdì 22 dicembre 2017

**D.g.r. 18 dicembre 2017 - n. X/7545****Attuazione legge regionale 24 giugno 2014, n. 18 «Norme a tutela dei coniugi separati o divorziati, in particolare con figli minori». Implementazione interventi di sostegno abitativo per l'integrazione del canone di locazione**

## LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- l'art. 2, comma 4, lett. b) dello Statuto d'autonomia della Regione Lombardia in base al quale la Regione tutela la famiglia, come riconosciuta dalla Costituzione, con adeguate politiche sociali, economiche e fiscali, avendo particolare riguardo ai figli;
- la l. r. 6 dicembre 1999, n. 23 «Politiche regionali per la famiglia» ed in particolare: - art. 2 comma 1 che individua, tra gli obiettivi, la tutela del benessere di tutti i componenti della famiglia con particolare riguardo alle situazioni che possono incidere negativamente sull'equilibrio psicofisico di ciascun componente;
- la l. r. 14 dicembre 2014, n. 34 «Politiche regionali per i minori»;
- la l. r. 12 marzo 2008 n. 3 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale» ed in particolare l'articolo 11 che prevede che Regione Lombardia possa promuovere e sostenere unità di offerta innovative che comprendono altresì interventi di sostegno economico alle persone;
- la deliberazione del Consiglio regionale n. X/78 del 9 luglio 2013 «Programma Regionale di sviluppo della X legislatura», pubblicato sul BURL n. 30 del 23 luglio 2013 ed il Documento di Economia e Finanza regionale 2015 approvato con d.c.r. n. 897 del 24 novembre 2015 che prevedono tra l'altro, come priorità di intervento quella legata al sostegno dei coniugi separati o divorziati con difficoltà sociali ed economiche, in particolare con figli minori e disabili;
- legge regionale n. 18 del 24 giugno 2014 «Norme a tutela dei coniugi separati o divorziati, in condizione di disagio, in particolare con figli minori» ed in particolare l'art. 5 che promuove interventi di sostegno abitativo a favore dei coniugi separati o divorziati in condizioni di disagio economico;
- la d.g.r. n. 5938 del 5 dicembre 2016 «Determinazioni in ordine all'attuazione della legge regionale 24 giugno 2014, n. 18 - Norme a tutela dei coniugi separati o divorziati, in particolare con figli minori- con particolare riferimento all'art. 5 «Interventi di sostegno abitativo» che ha introdotto misure di sostegno economico, per favorire la prossimità abitativa dei genitori alla dimora dei figli in conseguenza della separazione o del divorzio;

Rilevato che l'attuazione della d.g.r. 5938/2016 ha fatto emergere la necessità di adeguare alcuni criteri ai bisogni espressi da questo target di popolazione, come peraltro evidenziato anche a seguito di confronti con gli operatori del territorio;

Ritenuto quindi opportuno prevedere criteri che consentano ad un maggior numero di persone di accedere agli interventi ivi inclusi il genitore che è ritornato nella famiglia di origine o il genitore che vive in condizioni di grave marginalità sociale ed è ospite di strutture di accoglienza;

Considerato pertanto necessario confermare interventi di sostegno abitativo a favore di genitori separati o divorziati mediante l'erogazione di contributi per l'abbattimento del canone per la locazione di alloggi a prezzi di mercato e per quelli a canone calmierato/concordato, ai sensi dell'articolo 5 della l. r. n. 18/2014, in base ai criteri definiti nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Valutato di avvalersi delle Agenzie di Tutela della Salute (ATS) per l'attuazione del presente provvedimento e di adottare specifica piattaforma web istituita ad hoc per la migliore gestione degli interventi previsti;

Dato atto che le risorse destinate agli interventi di sostegno abitativo previsti dalla citata d.g.r. n. 5938/2016 sono state ripartite tra le ATS con decreto dirigenziale n.13448 del 16 dicembre 2016 a valere sui capitoli 12.05.104.7278 e 12.05.104.10182 del bilancio 2016 e che pertanto le risorse residue, pari a € 2.800.000,00 sono già nella disponibilità dei bilanci dei medesimi Enti;

Ritenuto, in considerazione del target ampliato, di destinare ulteriori risorse disponibili sul capitolo 12.05.104.10182 del bilancio regionale 2017 per un importo di € 1.800.000,00 - da ripartire tra

le ATS in base alla popolazione residente, come da ultimo censimento ISTAT disponibile;

Ritenuto di demandare a specifici provvedimenti della Direzione Generale Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale l'attuazione del presente provvedimento, ivi incluso il riparto delle risorse assegnate alle ATS e l'eventuale compensazione delle stesse in caso di necessità conseguenti ad un diverso andamento della spesa rispetto alle assegnazioni previste;

Rilevato che il presente intervento non ha rilevanza ai fini dell'applicazione della normativa sugli Aiuti di Stato in quanto i beneficiari finali sono persone fisiche ed i soggetti gestori sono Enti pubblici;

Stabilito di pubblicare il presente provvedimento sul BURL e sul sito [www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it), nonché sulle pagine di trasparenza, ai sensi degli articoli 26 e 27 del d.lgs 33/2013;

Vista la l. r. 20/2008 nonché i provvedimenti organizzativi della X Legislatura;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

## DELIBERA

1. di approvare gli interventi a favore dei genitori separati o divorziati di cui alla l. r. 18/2014, in base ai criteri ed ai requisiti di cui all'Allegato A - parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di avvalersi delle ATS per l'attuazione degli interventi;

3. di dare atto che le risorse per sostenere la misura, sino ad esaurimento delle stesse, sono pari a € 4.600.000,00 di cui:

- € 1.800.000,00 sul capitolo 12.05.104.10182 del bilancio regionale 2017;
- € 2.800.000,00 di economie già assegnate alle ATS ai sensi della d.g.r. n. 5968/2016 e del decreto n. 13448 del 16 dicembre 2016;

4. di demandare a specifici provvedimenti della Direzione Generale Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale l'attuazione del presente provvedimento;

5. di ripartire le risorse 2017 tra le ATS in base alla popolazione residente come da ultimo censimento ISTAT e di disporre l'eventuale compensazione delle risorse in caso di necessità conseguenti ad un diverso andamento delle domande rispetto alle assegnazioni previste, ivi compresi i residui già nella disponibilità delle ATS;

6. di pubblicare il presente provvedimento sul BURL, sulle pagine web di Regione Lombardia e di adempiere agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti ai sensi dell'art. 26/27 del d.lgs 33/2013.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

## ALLEGATO A

| VOCI PREVISTE                                  | DESCRIZIONE DEL CAMPO  |
|--|--|
| TITOLO   | Attuazione legge regionale 24 giugno 2014, n. 18 "Norme a tutela dei coniugi separati o divorziati, in particolare con figli minori". Implementazione interventi di sostegno abitativo per l'integrazione del canone di locazione  |
| FINALITÀ                                       | Sostenere i genitori separati o divorziati con figli, in particolare con figli minori o disabili, d'ora in poi "genitori" mediante un contributo economico per l'abbattimento del canone annuo di locazione di immobile adibito a propria abitazione   |
| PRS  | 12.05. Interventi a favore dei genitori separati o divorziati  |
| SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIONE | <p>Genitore che soddisfa i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) essere intestatario di contratto di locazione da perfezionarsi entro sei mesi dalla presentazione della domanda nel caso in cui già non lo sia. E' assimilabile al contratto di locazione il contratto di godimento di cooperativa a proprietà indivisa;</li> <li>b) essere residente in Lombardia da 5 anni;</li> <li>c) avere un ISEE in corso di validità inferiore o uguale a € 20.000,00;</li> <li>d) avere dei figli nati o adottati nel corso del matrimonio;</li> <li>e) essere in stato civile di "separato/a" o di divorziato/a;</li> <li>f) non risultare beneficiario di contributi regionali per il recupero della morosità incolpevole e/o non risultare assegnatario di alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà di Aler o dei Comuni salvo il caso in cui il canone corrisposto sia a prezzi di mercato e non calmierato o concordato;</li> </ul> |

| VOCI PREVISTE                          | DESCRIZIONE DEL CAMPO   |
|--|---|
|  | g) non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato per reati contro la persona, tra cui gli atti persecutori di cui al decreto – legge 23 febbraio 2009, n. 38, nonché per i delitti di cui agli articoli 570 e 572 del codice penale.  |
| DEROGA PARZIALE /AGGIUNTA DI REQUISITI | <p>A. Nel caso in cui il genitore sia rientrato nel nucleo familiare di origine si deroga alla verifica contestuale del requisito dell'ISEE che dovrà essere perfezionato entro i sei mesi successivi alla presentazione della domanda, pena la perdita del contributo eventualmente assegnato. Tutti gli altri requisiti devono essere soddisfatti.</p> <p>B. Possono accedere al contributo i genitori che si trovano a vivere condizione di grave marginalità sociale e che risultano ospitati presso strutture di accoglienza o che vivono in condizioni precarie e non dignitose. Per questa categoria di genitori è previsto inoltre un progetto personalizzato di accompagnamento con durata ed entità del contributo economico personalizzato definito da parte degli operatori territoriali per il reinserimento attivo della persona e finalizzato al suo riscatto sociale.</p> |
| SOGGETTO GESTORE                       | Le Agenzia di Tutela della Salute – ATS - con compiti di istruttoria della domande e di verifica dei requisiti e di liquidazione del contributo.  |
| DOTAZIONE FINANZIARIA                  | € 4.600.000,00 di cui € 1.800.000,00 sul bilancio regionale 2017 e € 2.800.000 già nelle disponibilità delle ATS in base alla DGR 5938/2016   |
| FONTE DI FINANZIAMENTO                 | Risorse autonome regionali e risorse nazionali  |
| TIPOLOGIA ED ENTITÀ DELL'AGEVOLAZIONE  | Contributo annuo da un minimo di € 2.000 ad un massimo di € 3.000 per l'abbattimento del canone di locazione. Nel caso di contratto di locazione a prezzo di mercato il contributo massimo  |

| VOCI PREVISTE            | DESCRIZIONE DEL CAMPO  |
|--------------------------|--|
|                          | <p>è di € 3.000,00; nel caso di contratto a prezzi calmierati o concordato il contributo massimo è di € 2.000,00.</p> <p>In caso di genitori separati o divorziati di cui al punto B del precedente paragrafo (deroga parziale/aggiunta di requisiti) il contributo di abbattimento del canone di locazione è riconosciuto per un biennio, a cui può essere aggiunto, a seguito della definizione del progetto personalizzato e del patto di corresponsabilità, un contributo annuo fino a € 1.000 al fine di superare lo stato di difficoltà.</p>   |
| REGIME DI AIUTO DI STATO | Non previsto, essendo contributo destinato al singolo individuo.   |
| INTERVENTI AMMISSIBILI   | <p>E' ammissibile il contributo per l'abbattimento del canone di locazione come di seguito determinato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 30% del canone di locazione annuo in caso di canone calmierato/concordato per un importo non superiore a € 2.000,00;</li> <li>- 30% del canone di locazione annuo in caso di canone a prezzo di mercato per un importo non superiore a € 3.000,00.</li> <li>- contributo economico aggiuntivo a seguito di progettazione individualizzata per genitori (di cui al punto B del precedente paragrafo) fino ad un massimo di 1.000,00.</li> </ul> <p>Il contributo è riconosciuto per un'annualità. In caso di durata residua del contratto inferiore all'anno, il contributo è calcolato proporzionalmente.</p> |
| SPESE AMMISSIBILI        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Canone annuo del contratto di locazione regolarmente registrato ed intestato al genitore richiedente.</li> </ul>  |

| VOCI PREVISTE                                | DESCRIZIONE DEL CAMPO  |
|--|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Interventi previsti nel progetto personalizzato per il genitore in condizione di particolare vulnerabilità.</li> </ul>  |
| TIPOLOGIA DELLA PROCEDURA                    | Procedura valutativa a sportello sino ad esaurimento delle risorse   |
| ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DA PARTE DELLE ATS | <p>Le domande dovranno essere caricate da parte del genitore su specifica piattaforma informatica on line. Le domande sono assegnate alle ATS in base alla residenza anagrafica del richiedente.</p> <p>Alle verifica di soddisfacimento dei requisiti di ammissione, il procedimento è concluso entro 30 giorni dalla presentazione di tutti i documenti richiesti.</p> |
| MODALITÀ DI EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE     | Bonifico sul conto corrente del genitore da parte dell'ATS.  |
| MODALITÀ PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE         | La presentazione della domanda è effettuata da parte del genitore su specifica piattaforma on line.  |
| DECORRENZA                                   | La data di decorrenza della misura è definita da successivo provvedimento della Direzione Generale Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale attuativo delle modalità operative di funzionamento della piattaforma informatica con validità al 30 giugno 2019.   |